

ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO

Provincia autonoma di Trento



Piano del Parco

(articoli 45, comma 6 e 50, comma 1 delle Norme di Attuazione)

REGOLAMENTO

**PER L'ACCESSO MOTORIZZATO AL TERRITORIO DEL PARCO,
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE E ALPINISTICHE AMMESSE**

Regolamento

per l'accesso motorizzato al territorio del Parco

lo svolgimento di attività sportive e alpinistiche ammesse

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. In attuazione degli articoli 45 e 50 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco "Paneveggio Pale di San Martino", approvato in via definitiva dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 29, di data 22 gennaio 2016, recante "Parco Paneveggio Pale di San Martino: approvazione della revisione/variante generale del Piano del Parco, ai sensi del D.P.P. n. 3-35/Leg del 21 gennaio 2010", questo Regolamento disciplina l'accesso motorizzato al territorio del Parco e l'esercizio e lo svolgimento delle attività sportive e alpinistiche ammesse.
2. Nel prosieguo di questo Regolamento:
 - a) la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 è indicata come "legge provinciale";
 - b) a revisione/variante generale del Piano del Parco è indicata come "Piano del Parco";
 - c) le Norme di Attuazione del Piano del Parco sono indicate come "Norme di Attuazione";
 - d) il Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg (Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale) è indicato come "Regolamento provinciale";
 - e) l'Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino è indicato come "Ente Parco".

CAPO I

Disposizioni relative alla circolazione dei veicoli a motore sulle strade ricadenti nel territorio a parco naturale e disposizioni sul sorvolo con droni a motore

Art. 2 Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge provinciale e dall'articolo 45 delle Norme di Attuazione, il presente Capo disciplina il transito e la circolazione dei veicoli a motore sulle strade ricadenti nel territorio del Parco, come individuate e classificate dal Piano del Parco alla Tavola 6 degli Elaborati cartografici, nonché le modalità di sorvolo del territorio da parte di droni a motore.
2. Per i fini di questo Regolamento, sono:
 - a) *strade principali di penetrazione e attraversamento* le vie principali di accesso veicolare al territorio del Parco nonché di attraversamento dello stesso, rientranti nella competenza della gestione provinciale o comunale;
 - b) *strade forestali* le vie di penetrazione utilizzate prevalentemente per le necessità di gestione del patrimonio boschivo e pascolivo, come classificate ai sensi della legge provinciale in materia;
 - c) *strade secondarie* le vie di accesso veicolari e di attraversamento del territorio del Parco non ricadenti nelle tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b).
3. In tutto il territorio del Parco sono vietati il transito e la circolazione di mezzi motorizzati lungo sentieri, mulattiere, nei boschi, prati e pascoli, e comunque al di fuori della viabilità individuata nel precedente comma 2, fatto salvo che per attività consentite da norme vigenti e per l'esercizio delle normali pratiche colturali con mezzi meccanici.

Art. 3 Transito sulle strade principali di penetrazione e attraversamento

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 1, il transito e la circolazione con veicoli a motore sulle strade principali di penetrazione e attraversamento, sono liberi e soggetti alla normativa di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, "Nuovo Codice della Strada".

Art. 4 Transito sulle strade forestali

1. Il transito con veicoli a motore sulle strade forestali è disciplinato dall'art. 100 della legge provinciale e dal Titolo IV del relativo Regolamento provinciale.
2. La medesima disciplina si applica anche alle strade forestali di nuova realizzazione o soggette a classificazione successivamente alla entrata in vigore del Piano del Parco e di questo regolamento.

Art. 5 Transito sulle strade secondarie

1. Per i fini di questo Regolamento, le strade secondarie sono individuate nelle seguenti classificazioni:
 - a) tratti indicati come AL_A
 - b) tratti indicati come AL_B
 - c) tratti indicati come VSSPI
 - d) strade a traffico libero.
2. L'elenco di ciascuno dei tipi di strade di cui al precedente comma 1, è riportato nell'Allegato 1 alle Norme di Attuazione. L'effettivo sviluppo di ciascuna strada è altresì individuato nella Tavola 6 degli Elaborati cartografici del Piano del Parco.
3. Sulle strade secondarie di tutte le classificazioni di cui al comma 1, sono ammessi il transito e la circolazione dei veicoli a motore adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei rifugi alpini, alla gestione di altre strutture ricettive o di ristorazione, di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario per particolari e motivate necessità. Rientrano tra i pubblici servizi o funzioni anche:
 - a) i programmi di ricerca scientifica o di studio concordati con la pubblica amministrazione o da questa commissionati;
 - b) le operazioni di censimento della fauna selvatica condotte ai sensi della normativa provinciale in materia di fauna selvatica ovvero direttamente coordinate da parte della struttura competente in materia di fauna selvatica;
 - c) le attività di assistenza a gare sportive o a manifestazioni pubbliche autorizzate ai sensi della normativa di settore;
 - d) l'espletamento di attività, riconducibili alle loro funzioni, da parte di soggetti rivestenti cariche istituzionali in enti locali e nell'Ente Parco.
4. Sulle strade secondarie classificate come VSSPI, il transito e la circolazione con veicoli a motore sono inoltre consentiti per lo svolgimento di attività di manutenzione e sorveglianza delle infrastrutture e degli impianti per l'esercizio dello sci.
5. Sulle strade secondarie classificate come AL_B di proprietà pubblica o gestite da soggetti pubblici, il transito e la circolazione con veicoli a motore sono consentiti inoltre:
 - a) ai proprietari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, della strada e di beni immobili e fondi rurali serviti dalla strada stessa;
 - b) ai veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, nei casi previsti dall'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento);
 - c) ai soggetti residenti nel Comune proprietario nel territorio del quale insiste la strada o il tratto

stradale;

- d) per particolari e motivate necessità, previa autorizzazione rilasciata dal proprietario o dal gestore della strada.
6. L'autorizzazione di cui al precedente comma 5, lettera d), può essere rilasciata a condizione che la pluralità degli usi concomitanti della strada non pregiudichi il perseguimento delle finalità principali cui essa è destinata e deve essere connessa con la conservazione, con la valorizzazione e con l'utilizzo del patrimonio sociale, culturale, produttivo, turistico e ambientale delle zone montane, in riferimento alle attività compatibili con gli equilibri ambientali e finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali.
7. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti di transito, anche esclusivo, sulle strade secondarie di proprietà privata.

Art. 6 Limitazioni specifiche al transito e alla circolazione

1. La Giunta Esecutiva dell'Ente Parco può disporre con proprio provvedimento la chiusura temporanea o ulteriori limitazioni al transito e alla circolazione su strade o su tratti stradali di cui al precedente articolo 2, per accertate esigenze di tutela dei valori ambientali e di limitazione dei fattori di rischio connessi ad un uso indiscriminato od eccessivo dei veicoli a motore, nonché per motivi legati allo svolgimento di operazioni tecniche e di manutenzione delle strade.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo è assunto d'intesa con i Comuni e i Soggetti proprietari, aventi competenza in ordine al tratto stradale interessato. Della chiusura o della limitazione del transito è data pubblicità ed informazione al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica.
3. Il provvedimento medesimo stabilisce altresì il periodo di chiusura o di limitazione del transito, l'eventuale orario giornaliero di applicazione del divieto, nonché la individuazione e le modalità di transito dei veicoli ammessi.
4. E' fatta salva la disposizione di limitazioni al traffico ulteriori rispetto quelle previste dal presente Regolamento, da parte del Soggetto proprietario della strada.

Art. 7 Rilascio della autorizzazione alla circolazione e al transito sulle strade secondarie tipo AL_A

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 3, il transito di mezzi a motore su tratti di strada tipo AL_A può essere autorizzato dal proprietario o dal gestore della stessa solamente in casi straordinari di necessità ed urgenza, previa specifica richiesta effettuata, di volta in volta, dall'interessato. La richiesta contiene le circostanze o le cause di necessità ed urgenza che giustificano il rilascio dell'autorizzazione al transito.
2. La richiesta prevista dal comma 1 può essere effettuata, anche verbalmente, direttamente al proprietario o al gestore della strada interessata dal transito. Il proprietario o il gestore della strada, ove ritenga che vi siano giustificate esigenze di necessità e di urgenza, rilascia l'autorizzazione, anche verbalmente, e l'annota, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'autorizzazione è rilasciata, sulla matrice dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione può avere una validità massima di ventiquattro ore e deve riferirsi, in modo specifico, ad una precisa circostanza e alla strada o alle strade di proprietà su cui il transito è autorizzato. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del proprietario o del gestore dell'ultimo tratto di strada necessario al transito dà diritto al titolare dell'autorizzazione a transitare senza sostare sulle strade, di proprietà diversa, la cui percorrenza sia strettamente necessaria a raggiungere il tratto autorizzato.
4. Rientrano tra i casi straordinari di necessità e urgenza, richiesti ai sensi del comma 1, la ricerca di animali feriti effettuata in conformità alle disposizioni poste a disciplina dell'esercizio venatorio e il recupero di cervi, limitatamente al tempo necessario per tali attività.

Art. 8 Circolazione dei veicoli a motore di persone portatrici di minorazione

1. Per la circolazione e il transito sulle strade secondarie tipo AL_B, che trasportano persone portatrici di minorazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), non è richiesto alcun tipo di autorizzazione, fatta salva la esposizione sul veicolo di idoneo contrassegno di riconoscimento in tal senso.

Art. 9 Identificazione dei veicoli aventi diritto alla circolazione sulle strade secondarie tipo AL_B

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 8, in relazione al transito senza necessità di autorizzazione dei veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, il transito e la circolazione sulle strade secondarie di tipo AL_B per i soggetti proprietari e conduttori di cui all'articolo 5, comma 5, lett. a) è ammesso di diritto.
2. Ai fini della identificazione dei veicoli a motore di proprietà dei soggetti di cui al precedente articolo 5 comma 5, lettera c), vale il possesso del contrassegno di riconoscimento o di apposita autorizzazione rilasciata dal soggetto competente per la circolazione su strade forestali ricadenti nel territorio comunale di insistenza della strada secondaria.

Art. 10 Rilascio della autorizzazione al transito sulle strade secondarie tipo AL_B

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 8 e 9, la Giunta Esecutiva dell'Ente Parco definisce con proprio provvedimento le modalità di rilascio, da parte del proprietario o del gestore della strada secondaria tipo AL_B, dell'autorizzazione al transito dei veicoli a motore su tale tipo di strada, nei casi ammessi dal precedente articolo 5, comma 5, lettera d) e comma 6.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni al transito è comunque limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non può in ogni caso superare il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale le stesse sono state rilasciate.
3. La Giunta Esecutiva dell'Ente Parco è autorizzata a stipulare apposite convenzioni o accordi con i soggetti pubblici o privati proprietari o titolari della gestione delle strade secondarie tipo AL_B, aventi per oggetto le modalità di rilascio della autorizzazione di cui al precedente comma 1, anche al fine di semplificare le procedure per la circolazione e il transito lungo tratti di strada diversi o lungo strade ricadenti in parte nel territorio del Parco naturale e in parte in territorio esterno al medesimo.

Art. 11 Disposizioni in materia di sosta dei veicoli a motore

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 delle Norme di Attuazione, la sosta dei veicoli a motore è ammessa, con le stesse modalità temporali, sulle aree e piazzole appositamente predisposte, anche non individuate nella cartografia del Piano del Parco, insistenti sulle strade interne al Parco e classificate ai sensi dell'articolo 32, comma 3, delle Norme di Attuazione. E' fatta salva la diversa disciplina di tali aree assunta dal Soggetto proprietario o gestore della strada.
2. La sosta dei veicoli a motore è altresì ammessa nelle pertinenze di edifici di proprietà o in affitto.
3. Per la sosta sulla viabilità forestale vale quanto previsto dalla legge e dal regolamento provinciale.

Art. 12 Sorvolo con droni a motore

1. Il sorvolo con droni a motore del territorio del Parco è consentito liberamente per l'esercizio delle attività di cui all'art. 57, comma 1, delle Norme di Attuazione nonché per attività di ricerca condotte od approvate dall'Ente Parco e, previa autorizzazione dell'Ente Parco, per esigenze legate alla progettazione o esecuzione di lavori pubblici o privati.

CAPO II

Disposizioni relative allo svolgimento di attività sportive e alpinistiche ammesse

Art. 13 Transito con mountain bike, velocipedi e a cavallo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 delle Norme di Attuazione, il transito con mountain-bike e altri tipi di velocipedi a pedali, nonché a cavallo, sono vietati lungo i sentieri del Parco nonché nei prati, nei pascoli e in bosco.
2. I divieti di cui al precedente comma 1 non si applicano alle attività legate all'allevamento equino e alle attività di trekking someggiato esercitate avvalendosi di asini o muli.
3. L'Ente Parco attiva forme di collaborazione con le associazioni sportive ciclistiche ed ippiche per individuare modalità di fruizione del territorio guidate, per gruppi e che tendano a minimizzare l'impatto sull'ambiente della percorrenza di strade e sentieri e i possibili conflitti con altre tipologie di fruitori.

Art. 14 Disposizioni in materia di campeggio e insediamenti singoli occasionali

1. Nel territorio del Parco l'allestimento di campeggi mobili, destinati al soggiorno temporaneo di gruppi anche facenti parte di associazioni o enti morali, è consentito, nel rispetto della normativa provinciale in materia, esclusivamente nell'ambito dell'area denominata "Pulesi" in concessione all'Ente Parco.
2. La Giunta Esecutiva del Parco può individuare con proprio provvedimento altre aree da destinare, anche per periodi temporalmente limitati, all'allestimento di campeggi mobili.
3. Gli insediamenti singoli occasionali come definiti dalla vigente normativa provinciale sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di attività scientifiche effettuate od autorizzate dall'Ente Parco ed alpinistiche; in via generale consistono in attendamento singolo, con allestimento della tenda al tramonto e sua rimozione all'alba.
4. Per attività alpinistiche si intendono le attività volte ad aprire o percorrere una via alpinistica; sono in particolare escluse da tale dicitura le attività escursionistiche lungo sentieri e vie ferrate.
5. L'attendamento di cui al precedente comma non deve comportare alcuna alterazione ai luoghi se non quella dovuta alle normali attività di posa e fissaggio al terreno della tenda.
6. Ad esclusione di quanto indicato nei precedenti commi l'attività di campeggio è vietata in tutto il territorio del Parco.

Art. 15 Disposizioni in materia di sci fuori pista, sci escursionistico, sci alpinistico e sci di fondo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 delle Norme di Attuazione, l'Ente Parco attiva, anche in collaborazione con i soggetti locali e provinciali di promozione turistica e con gli esercenti di impianti e piste, specifiche forme di informazione degli sciatori per indicare i limiti all'esercizio dello sci e le motivazioni di carattere naturalistico ed ambientale a tali limiti sottese.

Art. 16 Altre attività sportive all'aperto

1. Nei laghi e nei corsi d'acqua del Parco sono vietati il nuoto, l'immersione, le attività di *canyoning* in ogni loro forma e l'impiego di qualsiasi tipo di imbarcazione o natante, salvo che per necessità legate ad attività di carattere scientifico o tecnico effettuate o autorizzate dall'Ente Parco e per necessità di soccorso.
2. La tavola cartografica allegata a questo Regolamento individua i punti dai quali è consentito decollare per attività di parapendio e similari.

Art. 17 Manifestazioni sportive pubbliche

1. Per i fini di questo Regolamento, per manifestazione pubblica sportiva organizzata si intende una attività

sportiva, anche non agonistica, svolta da una pluralità di soggetti, organizzata da un soggetto responsabile della effettuazione della attività.

2. Lo svolgimento di manifestazioni sportive pubbliche organizzate nel territorio del Parco è soggetto a nulla osta da parte del Direttore del Parco. Nella richiesta di nulla osta il soggetto organizzatore della manifestazione deve indicare:
 - a) la natura della manifestazione e tipologia della disciplina sportiva svolta;
 - b) l'ente o soggetto titolare e responsabile della manifestazione;
 - c) il luogo o area a Parco naturale interessati dalla manifestazione;
 - d) il numero presunto dei partecipanti alla manifestazione;
 - e) la quantificazione presunta del pubblico eventualmente presente durante la effettuazione della manifestazione;
 - f) i limiti temporali di durata della manifestazione;
 - g) gli elementi essenziali organizzativi, con riferimento all'uso di veicoli a motore o di altra natura per lo svolgimento e per il supporto tecnico e logistico all'attività;
 - h) le forme di pubblicizzazione e di promozione della manifestazione.
- 3) Non sono soggette a nulla osta le attività sportive svolte in forma organizzata o in modo spontaneo che si svolgano esclusivamente sulla rete di accesso (strade, sentieri, piste da sci e aree per sci da fondo) individuate dal Piano del Parco o che non prevedano l'allestimento di servizi di supporto o funzionali alla attività.
4. Il rilascio del nulla osta da parte del Direttore è subordinato alla verifica e al positivo accertamento dei seguenti elementi:
 - a) compatibilità della manifestazione rispetto alla disciplina legislativa provinciale, alle Norme di Attuazione, a questo Regolamento, nonché ad altre norme di legge o regolamentari competenti;
 - b) avvenuta acquisizione delle prescritte autorizzazioni, delle concessioni o dei permessi da parte di altri Organi competenti e dei proprietari ai sensi della normativa vigente.
5. Nel caso la valutazione della compatibilità della manifestazione con le finalità di tutela dei beni ambientali del Parco naturale, sia connessa ad un esame di ordine tecnico o amministrativamente discrezionale non prefissato da altre norme di legge o regolamentari, il nulla osta è rilasciato dalla Giunta Esecutiva dell'Ente Parco, previa acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili alla corretta emanazione del provvedimento, prescrivendo se del caso limitazioni alle modalità di svolgimento della manifestazione.
6. Ai sensi dell'art. 14, comma 2 delle Norme di Attuazione, nelle Riserve integrali del Parco è vietata l'organizzazione di manifestazioni pubbliche organizzate di qualsiasi natura che non si svolgano lungo la rete di accesso come individuata alla Tavola 6 degli Elaborati cartografici del Piano del Parco.

CAPO III

Disposizioni finali

Art.18 Norme finali

1. Per le materie inerenti l'accesso al parco e la disciplina di attività non direttamente normate dal presente regolamento, resta ferma e continua a trovare applicazione la disciplina dettata in via generale dalle medesime Norme di Attuazione e dalle altre norme di legge e regolamentari attualmente vigenti.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e delle altre leggi vigenti, ogni violazione delle norme stabilite da questo Regolamento è soggetta alla applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art 112 della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento denominato "Disciplina dell'accesso motorizzato nelle strade secondarie" approvato con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 16 in data 31 maggio 2017.

